**Cassa di Previdenza ed Assistenza tra i Dipendenti**

**del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

Via Giuseppe Caraci n. 36 - 00157 ROMA

cpa1966@libero.it

Codice fiscale 02659820589 - Partita IVA 01097711004

**CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): **7576352B72****

**AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI GESTIONE FINANZIARIA**

**DI TIPO ASSICURATIVO O FINANZIARIA CON RICOPERTURA ASSICURATIVA**

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

INDICE

## ART. 1 – DEFINIZIONI

ART. 2 – CONTESTO E FINALITA’

ART. 3 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

ART. 4 – CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE

ART. 5 - DURATA DEL SERVIZIO – FACOLTA’ DI RECESSO

ART. 6 - CORRISPETTIVO ECONOMICO - MODALITÀ DI PAGAMENTO

ART. 7 - REPORTISTICA – INFORMATIVA

ART. 8 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART. 9 - RISERVATEZZA

ART. 10 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

ART. 11 – VINCOLI

ART. 12 - RINVIO

## ART. 1 – DEFINIZIONI

Nel presente Capitolato speciale d’appalto e, in genere, in tutta la documentazione a base di gara è utilizzata la terminologia di seguito specificata:

* “Aggiudicataria” o “Contraente”: la compagnia di assicurazioni, singola o raggruppata, a cui sarà affidata l’esecuzione del servizio all’esito della presente procedura di gara;
* “Capitolato”: il presente Capitolato speciale che definisce i contenuti fondamentali del servizio, fissa i reciproci oneri e le procedure per lo svolgimento del contratto;
* “Cassa” o “Stazione appaltante”: la Cassa di Previdenza ed Assistenza tra i Dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
* “Contratto”: il contratto assicurativo che, all’esito della presente gara, la Cassa stipulerà con l’Aggiudicataria;
* “Offerente” o “Concorrente”: le compagnie di assicurazioni che presenteranno proposte per l’affidamento del servizio;
* “Servizio”: il servizio oggetto della presente gara, consistente nella gestione assicurativa di parte del patrimonio della Cassa;
* “Codice”: il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

## ART. 2 – CONTESTO E FINALITA’

La Cassa è un ente preposto a erogare prestazioni previdenziali e assistenziali ai Dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Per l’assolvimento dei propri fini istituzionali la Cassa detiene attivi patrimoniali per i quali il Consiglio di Amministrazione può deliberare l’”investimento fruttifero”, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. h), dello Statuto.

## ART. 3 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Nell’ambito delle finalità richiamate dall’art. 2, la gara ha per oggetto il servizio di gestione di almeno 30 milioni di euro di attivi patrimoniali, da realizzarsi con una polizza di Ramo V o di Ramo VI con garanzia.

L’importo minimo di 30 milioni di euro è suscettibile di incremento immediato o successivo; nella seconda ipotesi, entro un arco temporale di tre anni, l'incremento deve essere realizzabile attraverso la sottoscrizione di una o più altre polizze recanti, almeno, le medesime condizioni contrattuali della prima, o condizioni di carattere migliorativo. Sia l’eventuale implementazione dell’ammontare della polizza iniziale sia l’eventuale sottoscrizione di altre polizze, in via successiva, vanno intese quale facoltà espressamente riconosciuta alla Stazione appaltante, a cui corrisponde, correlativamente, l’obbligo a stipulare la/le polizza/e stessa/e da parte dell’Aggiudicataria. L'indicato triennio decorre dalla data di sottoscrizione del primo contratto.

L’appalto è regolato dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dal presente Capitolato.

## ART. 4 – CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE

La polizza di capitalizzazione o di gestione, di cui è contraente e beneficiaria la Cassa, deve garantire sia la restituzione integrale del capitale sia, in via ottimale, un rendimento annuo minimo.

Ferma restando l’ipotesi della previsione di un rendimento annuo minimo garantito, obiettivo da raggiungere è la massificazione dei rendimenti, attraverso una loro gestione attiva altamente professionale. Costituisce titolo preferenziale l’eventuale previsione contrattuale di consolidamento annuo, totale o parziale, dei rendimenti conseguiti.

## ART. 5 - DURATA DEL SERVIZIO – FACOLTA’ DI RECESSO

La durata della polizza - e di ciascuna delle eventuali successive – è di dieci anni, con facoltà di riscatto anticipato, parziale o totale, trascorsi quattro anni dalla sottoscrizione del contratto, secondo le migliori condizioni che si riterrà di offrire, ma, in ogni caso, non al di sotto del valore di mercato degli *asset* di pertinenza del contratto stesso, nel giorno di perfezionamento del riscatto.

Ove il riscatto, parziale o totale, intervenga dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla sottoscrizione del contratto, esso deve prevedere, in via ottimale, oltre all’integrale rimborso del capitale, anche l’assenza di penalizzazioni circa i rendimenti sino ad allora conseguiti, ovvero, in via subordinata, una penalizzazione percentuale dei rendimenti medesimi di misura progressivamente decrescente. Costituisce titolo preferenziale la brevità del periodo di preavviso richiesto per operare riscatti parziali o totali.

## 

## ART. 6 - CORRISPETTIVO ECONOMICO - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo economico convenuto in polizza sarà periodicamente trattenuto dall’Aggiudicataria secondo le previsioni della polizza stessa, con la fornitura alla Cassa di specifica reportistica al riguardo.

## ART. 7 - REPORTISTICA - INFORMATIVA

Ferma restando la specifica reportistica contemplata dall’art. 6 e la generale reportistica periodica prevista nella polizza, l’Aggiudicataria è tenuta, per tutta la durata del contratto (o dei contratti, in caso di accensione di polizze successive alla prima, ai sensi dell’art. 3) a fornire, con ogni tempestività, qualsivoglia informativa, ragguaglio o precisazione richiesti dalla Cassa e, se del caso, a far intervenire propri rappresentanti in Consiglio di Amministrazione della Cassa stessa.

## ART. 8 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per ogni controversia che eventualmente insorga in ordine al servizio di cui trattasi è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

In ogni caso non sussiste la possibilità di devolvere ad arbitrati la definizione delle controversie.

## ART. 9 - RISERVATEZZA

I dati, gli elementi e ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dalla Stazione appaltante esclusivamente ai fini del procedimento di gara e per l’individuazione dell’Aggiudicataria, ovvero per dare esecuzione a obblighi previsti dalla legge, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali.

## ART. 10 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In caso di grave inadempimento e/o di grave irregolarità i quali compromettano il regolare svolgimento del Servizio, la Cassa procederà ai sensi dell’art. 108 del Codice.

In caso di liquidazione coatta amministrativa dell’Aggiudicataria o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del Codice, la Cassa procederà secondo le modalità previste dall’art. 110 del Codice medesimo.

## ART. 11 – VINCOLI

L’Aggiudicataria è vincolata per il fatto stesso dell’aggiudicazione.

La Cassa è vincolata solo successivamente alla stipula della polizza.

## ART. 12 - RINVIO

Per tutto quanto non specificamente regolato dal presente Capitolato, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, si fa espresso rinvio alle previsioni, in materia, della normativa nazionale e comunitaria.